



30

# Comune di Marineo

## Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 Del 10 LUG. 2013

Proponente: Responsabile dell'Area LL.PP. e Servizi a Rete  
Servizio Interessato: Ufficio LL.PP.

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Corte d'Appello n° 1166/2012  
Romano v/s Comune di Marineo

### PARERI

Ai sensi del comma 1° dell'art. 53 della legge n. 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991 nel testo sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere **Favorevole / Contrario** in ordine della regolarità tecnica della proposta.

Li 10 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Pier Giuseppe Sciortino



Ai sensi del comma 1° dell'art. 53 della legge n. 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991 nel testo sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere **Favorevole / Contrario** in ordine della regolarità contabile della proposta.

Li 10 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo



Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente, si esprime parere **Favorevole / Contrario** in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li 10 LUG. 2013

Il Segretario Comunale  
Dr. Antonino Macaluso



Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Corte d'Appello n° 1166/2012  
Romano v/s Comune di Marineo

### Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Servizi a Rete

Premesso che tra il Comune e l'ing. Romano Antonio è in corso contenzioso legale per le spettanze professionali inerenti la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione di un nuovo mattatoio di cui il progetto esecutivo veniva trasmesso dallo stesso al Comune nel 1990;

Premesso che con Delibera di G.C. n° 38 del 04/04/2005 il Comune di Marineo ha incaricato l'avvocato Saverio Lo Monaco ha rappresentare l'Ente nella causa civile iscritta al n. 379/2005 del R.G. Cont. Civ. della Corte d'Appello di Palermo;

Considerato che in data 14/09/2012 l'avvocato Saverio Lo Monaco trasmetteva sentenza della Corte d'Appello di Palermo n° 116/2012 nella quale il Comune di Marineo veniva condannato al pagamento di € 20.000,00 con interessi legali con decorrenza dal 15/12/1995 fino al soddisfacimento del credito oltre al pagamento di € 1.750,00 oltre IVA e CPA;

Considerato che nella stessa nota l'avvocato Lo Monaco suggerisce che " *il risultato raggiunto possa essere accettato, tenuto conto delle eventuali spese per il ricorso in Cassazione, che verosimilmente potrebbe essere compensato in relazione alla complessità della vicenda, a mio parere non ne giustificerebbero la proporzione.*";

Preso atto che l'importo di € 20.000,00 quale riconoscimento all'ing. Romano più interessi calcolati dal 15/12/1995 equivalenti ad € 11.187,67 ammonta complessivamente ad € 31.187,67;

Preso atto che le spese al cui il Comune è condannato a pagare sono € 1.750,00 più l'IVA al 21% e CPA al 4% ammontano ad € 2.020,20;

Considerato che un ritardo nel pagamento provocherebbe ulteriori danni all'Ente e che gli interessi sono stati calcolati sino al 31/12/2012;

Preso atto che la spesa complessiva al 31/12/2012 è di € **33.207,87** (**trentatremiladuecentosette/87 euro**);

Preso Atto che l'art. 194 lettera **a)**, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Considerato che il debito di che trattasi risulta riconducibile in termine di legittimità alla fattispecie di cui sopra, in quanto esecuzione di sentenza definitiva;

Vista la legge 142/1990 come recepita con modifiche dalla legge regionale 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE


Di sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 193 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la seguente proposta di deliberazione:

Riconoscere la legittimità delle somme dovute, ai sensi del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, ammontante a complessive € **33.207,87** oltre gli interessi maturati nell'ipotesi di una liquidazione oltre il 31/12/2012;

Dare atto che dette somme troveranno copertura nel prossimo bilancio 2013.

Di sottoporre, ai sensi del vigente regolamento delle Commissioni Consiliari, la suddetta proposta al parere della commissione consiliare ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Pier Giuseppe Sciortino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pier Giuseppe Sciortino', is written over the typed name. The signature is stylized and cursive.



*Studio legale*

*Avv. Saverio Lo Monaco*

Palermo li 13.09.2012

COMUNE DI MARINEO

17 912

14 SET. 2012

Al Comune di  
MARINEO

Oggetto: Comune di Marineo c/ Romano. Del. Incarico G.M. n. 38 del 4.4.2005.

Comunico che la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1166/2012 del 28.6/26.7.2012 ha condannato il Comune di Marineo al pagamento della somma di € 20.000,00, oltre interessi dalla domanda, in favore dell'Ing. Romano.

La sentenza della Corte di Appello è stata resa in relazione al principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, ed ha respinto la domanda principale dell'Ing. Romano di pagamento dell'intera parcella professionale accogliendo le difese del Comune che, in caso di accertamento della responsabilità dell'Ente nel mancato finanziamento dell'opera, avevano evidenziato che il risarcimento non poteva che essere limitato alla mera perdita di *chance* da determinarsi in via equitativa e, comunque, in misura non superiore ad € 5.000,00.

La sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in copia invio, mi pare congruamente motivata; l'eventuale decisione di impugnare la sentenza dovrà essere attentamente valutata, anche se ritengo che il risultato raggiunto possa essere accettato, tenendo conto che le eventuali spese per il ricorso in Cassazione, che verosimilmente potrebbero essere compensate in relazione alla complessità della vicenda, a mio parere non ne giustificerebbero la proposizione. Se, viceversa, l'Ing. Romano dovesse impugnare la sentenza si potrà valutare di proporre ricorso incidentale.

Resto, comunque, a disposizione per ulteriori chiarimenti e colgo l'occasione per inviare la fattura relativa alle prestazioni professionali da me rese in questo grado del giudizio, specificando che gli onorari sono stati determinati in ragione della media fra i minimi ed i massimi delle tariffe professionali.

Il pagamento della fattura potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul mio conto corrente, le cui coordinate sono indicate in calce alla fattura.

Distinti saluti.

Avv. Saverio Lo Monaco

*Studio Legale Avv. Saverio Lo Monaco*  
P.IVA 05595480822

Via Dei Biscottari n. 17, 90134 Palermo tel. 091.6522095 - tel/fax 0916745322  
e mail: [saveriolomonaco@alice.it](mailto:saveriolomonaco@alice.it)  
posta certificata: [saveriolomonaco@pec.it](mailto:saveriolomonaco@pec.it)

# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

**Collegio dei Revisori**

**Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto:**

**Parere su riconoscimento debito fuori bilancio**

L'anno duemilatredici il giorno 22 del mese di maggio presso la sede comunale del Comune di Marineo il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente Stefano Maggiore

Revisore Ignazio Tuzzolino

Revisore Mario Fronzoni

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del servizio LL.PP. a firma dell'Arch. Giuseppe Schortino avente per oggetto:

“riconoscimento debiti fuori bilancio sentenza Corte d'Appello n.11/66-2012 nel giudizio Romano c/Comune di Marineo relativa alle spettanze professionali inerenti la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione di un nuovo mattatoio”.

Visti gli artt 191 e seguenti del Tuel;

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;

Visto il parere del responsabile del servizio LL.PP. ;

Dalla relazione del responsabile del servizio e dall'analisi della documentazione messa a nostra disposizione si da atto che interviene l'esigenza di riconoscere come debito fuori bilancio la somma iscritta nella proposta pari a € 33.207,87, comprensiva di € 20.000,00 per sorte capitale di € 11.187,67 per interessi maturati dal 15/12/1995 al 31/12/2012 e di € 1.750,00 (oltre iva e cpa) per spese legali.


Dopo quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole.

**Il Collegio dei Revisori**

Stefano Dott. Maggiore

Ignazio Dott. Tuzzolino

Mario Rag. Fronzoni





# COMUNE DI MARINEO

Servizio LL. PP. ed a Rete  
Provincia di Palermo

Prot. n.

Marineo li,

COMUNE DI MARINEO		
n. 15468		
Data di arrivo 24 OTT. 2012		
Data di partenza		
Aut.	Classe	Fonte

**Al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
E p.c. Affari Generali  
Loro sedi**

**Oggetto:** trasmissione proposta di debito fuori bilancio ing. Romano v/s Comune di Marineo.

Vista la V/s prot. n. 15337 del 23/10/2012;

In allegato alla presente, si trasmette proposta di debito fuori bilancio relativo all'oggetto con interessi al 31/12/2012, per parere di Vs competenza.

Marineo li, 24/10/2012

**Il Responsabile del Servizio LL. PP. ed a Rete  
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)**

1166/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile,  
composta dai signori:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1) Dott. Vito Ivan Marino | Presidente  |
| 2) Dott. Filippo Picone   | Consigliere |
| 3) Dott. Caterina Ajello  | Consigliere |

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in Camera di  
Consiglio, ha pronunciato la seguente

*Sentenza*

nella causa civile iscritta al n. 379/2005 del R.G. Cont. Civ.  
di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza  
collegiale del 06.04.2012. e promossa in questo grado

DA

Romano Antonio, nato a Palermo il 25.6.1955 ed ivi residente  
in Via F. Lo Jacono c.f.: RMNNTN55H25G273Z, ed  
elettivamente domiciliato in questa Via Catania n. 146 presso  
lo studio dell'Avv. Caterina Lo Piccolo che lo rappresenta e  
difende per mandato i calce all'atto di citazione in  
riassunzione

Appellante

CONTRO

Comune di Marineq c.f.: 86000870823, in persona del  
Sindaco pro tempore Prof. Ciro Spataro, elettivamente

Sentenza N. 1166

Anno 2012

Reg. gen. 379/05

Cron. N. 2246/12

Rep. N. 1261/12

In dec. il 06-4-12

Decisa il 28-6-12

Dep. II 26-7-12

OGGETTO:

M. P. V. G. A. Z. I. E. N. T. E.  
M. L. O. D. I. N. A. R. I. A. N. O.




domiciliato in Palermo, Via Salvatore Meccio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Saverio Lo Monaco che lo rappresenta e difende, giusta delibera di G.C. n. 38 del 4.4.2005 i.e., per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

**Appellato**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

L'appellante ha concluso come in atto di citazione in riassunzione

L'appellato ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve followed by a vertical stroke and a small loop at the bottom.

## Svolgimento del processo

Il Comune di MARINEO conferiva, nel corso dell'anno 1989, all'ing. Antonio Romano l'incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo mattatoio comunale. A tal uopo approvava anche il disciplinare di incarico relativo, contenente una clausola (l'art. 11) nella quale era stabilito che l'onorario sarebbe stato corrisposto solo dopo che l'opera sarebbe stata ammessa a finanziamento mentre il professionista s'impegnava a non pretendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, <<qualora l'opera non venisse ammessa a finanziamento>>.

Il professionista, nel giugno 1990, trasmetteva al Comune il progetto esecutivo dell'opera.

Qualche anno dopo, dalla lettura dei giornali, egli apprendeva che l'ente locale aveva aggiudicato i lavori di ristrutturazione del vecchio mattatoio e, così, abbandonato il suo progetto, per la quale ragione invitava il Comune al pagamento delle proprie competenze e, in difetto, promuoveva la costituzione di un collegio arbitrale.

Il professionista chiedeva agli arbitri la condanna del Comune al pagamento delle proprie competenze a titolo di corrispettivo contrattuale. In ulteriore linea subordinata, a titolo di arricchimento senza giusta causa.

Pronunciando sui quesiti formulati, con lodo del 12 gennaio 1998, il Collegio accoglieva la domanda, proposta in via subordinata dal professionista, e condannava il Comune al risarcimento del danno per inadempimento.

Il Comune impugnava per nullità il lodo davanti alla Corte d'Appello di Palermo che accoglieva la domanda e dichiarava nullo l'atto impugnato.

Secondo la Corte, nella specie non si sarebbe potuto applicare l'istituto della finzione di avveramento della condizione, di cui all'art. 1359 c.c., perché: a) la condizione del finanziamento non si sarebbe potuta ritenere avverata, solo perché in un secondo momento sarebbe venuto meno l'interesse dell'ente locale al finanziamento; b) si trattava di una condizione mista (essendo l'efficacia del contratto subordinata alla verifica di un evento futuro ed incerto dipendente, in parte, anche dalla volontà del Comune, che - per ottenerlo - avrebbe dovuto richiederlo; c) non era configurabile un obbligo in capo al Comune, il cui comportamento non sarebbe stato valutabile ai sensi dell'art. 1358, secondo la clausola della buona fede.

Contro tale pronuncia l'ing. Romano ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con una memoria. Il Comune di MARINEO ha resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, del pari illustrati con memoria.

Con sentenza depositata il 28 luglio 2004, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale e rigettava quello incidentale, osservando - tra l'altro - in motivazione: "...la natura potestativa di uno dei due segmenti in cui si articola la condizione mista non può tradursi nell'assoluta arbitrarietà di comportamento per quella parte che - in base all'accordo contrattuale - è chiamata ad esprimere quella volontà che costituisce anche una componente della condizione.

“L’art. 1355 cod. civ. infatti, pilastro estremo di tale disciplina, sanziona di nullità la pattuizione che ne faccia dipendere l’efficacia <<dalla mera volontà dell’alienante o...del debitore>>. Ciò in quanto il fenomeno della regolazione giuridica non può prendere in considerazione, se non per escluderne la validità o la tutela, il mero capriccio ovvero il dominio assoluto della volontà arbitraria e non responsabile....In una qualche misura, l’aspettativa del contraente interessato all’avveramento della condizione è tutelata dall’ordinamento, poiché alcune disposizioni codicistiche prevedono una peculiare disciplina in ordine al periodo di pendenza della condizione, e stabiliscono, in particolare, quale debba essere il comportamento delle parti nello stato di pendenza (art. 1358) o la sanzione (la c.d. *fictio* di avveramento) in caso di mancanza di essa <<per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario>> al suo verificarsi (art. 1359).

“La prima disposizione obbliga in particolare la parte che ha una posizione forte all’interno del rapporto contrattuale, a <<comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte>>.

In un precedente arresto (sentenza n. 9587 del 2000) la stessa Suprema Corte “ha già riconosciuto che il comportamento del Comune, rispondendo ad una elezione procedimentalizzata dell’interesse pubblico, non può ridursi a mera volontà capricciosa ma deve incanalarsi nelle forme proprie dell’attività amministrativa e nelle conseguenti forme di responsabilità....

“Tale <<arresto giurisprudenziale>>, particolarmente interessante in questa sede, è già pervenuto ad affermare l’esistenza di un vero e proprio <<obbligo giuridico>> per il

Comune (e, in genere, per la P.A.) di assicurare un comportamento che non comprometta le ragioni dell'altro contraente (ossia, quello che ha interesse all'avverarsi della condizione) e che si sostanziava, anzitutto, nell'obbligo di presentazione della domanda di ammissione al progetto di finanziamento.

“Tale obbligo, ovviamente, non discende dalla formulazione delle pattuizioni negoziali ma direttamente dalla legge e cioè dall'art. 1358 c.c. il quale obbliga, come già detto, la parte che ha una posizione <<forte>> all'interno del rapporto contrattuale a <<comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte>>. Tale previsione, che è speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1375 cod.civ., comportava per la P.A. il dovere <<di attivarsi in modo adeguato e conducente per ottenere il finanziamento dell'opera>>, giustamente sottolineato dall'odierno ricorrente, e che invece è stato ingiustamente escluso dalla Corte territoriale, per la sua presunta incompatibilità con la condizione mista....

“Con riferimento al comportamento della parte pubblica, nella pendenza della condizione del finanziamento delle opere, gli arbitri (prima) e la Corte d'appello (poi) erano chiamati a controllare l'osservanza – da parte del Comune – del principio del perseguimento dell'interesse pubblico, già individuato con la conclusione del contratto di progettazione, e necessitante del suo completamento con l'espletamento dei procedimenti amministrativi, conducenti al conseguimento del finanziamento dell'opera.

“Certo, la P.A. può ben mutare le sue valutazioni, ma allora essa assume ogni responsabilità, per tale cambiamento di

un contrario interesse del Comune all'avveramento della condizione.

“Ma così facendo, la Corte territoriale si è sostituita al collegio arbitrale ed ha compiuto una valutazione delle clausole contrattuali che non è di spettanza del giudice dell'impugnazione del lodo, salvo che le parti (e ciò non risulta dalla motivazione della sentenza) ne abbiano censurato la ricostruzione in base alla violazione degli artt. 1362 e ss. del codice civile...

Invero, “ in tema di impugnazione di lodo rituale, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., l'interpretazione degli arbitri in ordine al contenuto di una clausola contrattuale non può essere contestata per la ricostruzione operata della volontà delle parti, né sostituita con un'interpretazione diversa.

“La sentenza oggi impugnata che, da un lato, ha contravvenuto ai principi di diritto stabiliti in materia di limiti al controllo delle determinazioni arbitrali, invadendo l'autonomia del collegio privato e, da un altro, ha violato i principi vigenti in materia di comportamento delle parti nello stato di pendenza della condizione, va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte territoriale, per un nuovo esame dell'impugnazione di nullità, in osservanza dei principi anzidetti”.

A seguito di questa decisione, la causa è stata riassunta dinanzi a questa Corte dal Romano, con atto del 25.2.2005, col quale ha ripetuto le conclusioni prese nel giudizio in cui fu emessa la sentenza cassata: rigettare l'azione di nullità proposta dal Comune di Marineo per inammissibilità e infondatezza dei motivi dedotti. In caso di annullamento del lodo impugnato, condannare il Comune di Marineo al pagamento a favore

dell'ing. Antonio Romano della somma di £ 140.425. 038, oltre CNPAIA e IVA e oltre interessi e rivalutazione per i titoli dedotti in giudizio.

Si è costituito il Comune di Marineo, opponendosi all'accoglimento delle suddette domande.

La causa ha quindi subito alcuni rinvii, per lo smarrimento e la successiva attività di ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado del Comune di Marineo; e, quindi, per una richiesta di chiarimenti rivolta alle parti da questa Corte.

All'udienza collegiale del 6 aprile 2012 è passata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

In applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra ampiamente riportata, non può dubitarsi non solo della validità del lodo arbitrale (già dichiarato nullo dalla precedente sentenza di questa Corte), ma anche della correttezza della pronuncia del Collegio arbitrale sulla domanda di inadempimento ex art. 1358 c.c. proposta dall'ing. Romano.

Dell'ampia motivazione del Collegio sul punto, basta riportare solo questa parte: "Da quanto documentalmente accertato e dai fatti come sopra esposti risulta chiaramente come il Comune di Marineo non abbia in concreto posto in essere tutte le iniziative necessarie ed idonee per il conseguimento del fine che era comune ad entrambi i contraenti.

"Sono certamente sintomatici di un siffatto comportamento omissivo, sotto certi aspetti, e contrario all'interesse del professionista, sotto altri, 1°) il mancato inserimento dell'opera nei programmi triennali delle OO.PP. a partire dall'anno 1994, con il contestuale inserimento della diversa e contraria opera di

manutenzione ed adeguamento della vecchia struttura; II°) la mancata richiesta di finanziamento all'organo competente che non poteva non essere individuato (attesa l'espressa previsione in delibera) nell'Assessorato Regionale della Sanità; III°) la richiesta di finanziamento dei lavori di manutenzione del mattatoio già esistente e insistente nella stessa area destinata alla realizzazione del nuovo mattatoio".

Venendo *dall'an* al *quantum*, cioè alla determinazione del danno derivante dall'inadempimento, le cose si fanno tuttavia più complicate.

Non è infatti contestabile quanto sostenuto nelle sue difese dal Comune (anche nel procedimento dinanzi al Collegio arbitrale ed in quello dinanzi a questa Corte conclusosi con la sentenza annullata) che, "in ogni caso e comunque, la decisione ultima per la concessione del finanziamento non era di competenza del Comune di Maroneo, ma degli Enti finanziatori.

"Pertanto...il risarcimento dei danni in favore dell'ing. Romano non potrebbe mai consistere nel pagamento dell'intero valore del progetto redatto dal professionista, in quanto - a tutto volere concedere - l'asserito "inadempimento" del Comune avrebbe privato il professionista soltanto di una "chance" di ottenere il pagamento delle proprie spettanze, posto che al pedissequo rispetto del contratto non sarebbe necessariamente ed automaticamente seguita la concessione del finanziamento dell'opera progettata".

Stando così le cose, non può evidentemente essere liquidato al Romano l'intero risarcimento del danno (danno em<sup>e</sup>rgente e lucro cessante) ma si tratta soltanto di determinare il valore della suddetta chance. Questa determinazione non può che



avvenire in via del tutto equitativa, perché *nessuna delle parti ha fornito elementi di prova utili a dimostrare quali probabilità abbia avuto il progetto di essere approvato* (ad es., sufficienza dei fondi a disposizione dell'Assessorato alla Sanità, piena regolarità del progetto stesso) *o di non essere approvato* (per converso, insufficienza di fondi, irregolarità del progetto, nuove norme più restrittive sopravvenute, ecc.).

Ciò premesso, e considerato che lo stesso Comune si è dichiarato disposto a corrispondere all'ing. Romano la somma di € 5.000,00, sembra equo a questa Corte liquidare in via equitativa ed in valore attuale al suddetto appellante la somma di € 20.000,00, con gli interessi legali dal dì della domanda - 15.12.1995 - all'effettivo soddisfacimento del credito, così parzialmente riformandosi il lodo arbitrale impugnato.

Per quanto riguarda le spese della lunga causa - comprese quelle del grado di Cassazione, la cui liquidazione è stata espressamente rimessa a questa Corte - ricorrono giusti motivi, costituiti dalla delicatezza delle questioni di fatto e di diritto oggetto di esame, per compensare interamente tra di esse quelle del giudizio dinanzi al Collegio arbitrale, quelle della precedente fase d'appello e quelle del grado dinanzi alla Cassazione.

Il parziale, limitato accoglimento della domanda in questa fase di rinvio porta invece alla condanna del Comune appellato al pagamento a favore del Romano della metà delle spese della fase stessa, spese che si liquidano, nell'intero, in € 3.500,00, in essi compresi € 1.000,00 per diritti di procuratore ed € 2.000,00 per onorario di avvocato. Di conseguenza, va posto a carico del Comune il pagamento di € 1.750,00, oltre IVA e CPA; mentre

sussistono giusti motivi per compensare tra le parti la residua metà delle spese medesime.

P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigetta la domanda di nullità del lodo arbitrale reso tra le parti stesse a Palermo il 12 gennaio 1998, ed in parziale riforma del lodo medesimo riduce la somma liquidata al Romano dal Collegio arbitrale ad € 20.000,00, con gli interessi legali dal 15.12.1995 all'effettivo soddisfacimento del credito. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio arbitrale, quelle della prima fase di questo giudizio d'appello e quelle del grado dinanzi la Corte di Cassazione. Condanna il Comune di Marineo al pagamento a favore del Romano della metà - pari ad € 1.750,00, oltre IVA e CPA - delle spese di questa fase di rinvio e compensa tra le parti la residua metà delle stesse spese.

Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello, il 29 giugno 2012.



*Il Presidente*  
*Filippo Picone, estensore*

*Il Funzionario Giudiziario*  
*Dot. [Signature] Salvatore*

CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA  
Palermo, 26/7/2012  
IL CANCELLIERE - CI  
(Dot. Salvatore Co.)



Copia fotostatica conforme all'originale che si rilascia  
ai sensi dell'art. 66 (co.2 lett.a) del D.P.R. 26.4.86 n° 131

a richiesta dell'Avv. Salerno Lo Monaco  
nell'interesse di Comune di Alessandria  
Palermo, li 11 SET 2012



Il Cancelliere

PAGATE EURO 4.16

Palermo, 11 SET 2012

Il Cancelliere